



COMUNE DI PRAIA A MARE PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 36 del 09/04/2025

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DECORO URBANO 2025

Premesso che il Comune di Praia a Mare, notoriamente, ha una marcata vocazione turistica e che di recente sul territorio comunale si sono verificati comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici della civile convivenza;

Rilevato che il perdurare di tale situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel territorio comunale con conseguente ripercussione sull'immagine e sull'offerta turistica che viene proposta;

Atteso che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici e delle spiagge libere rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione comunale e che, il raggiungimento di tale fine, non può prescindere da un'azione di contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini nonché di quelli che potrebbero arrecare danni a persone o cose;

Precisato che, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco può adottare secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 - come novellato dall'art. 8, comma 1., del D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 - ordinanze contingibili e urgenti “ (...) in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;

Valutato che il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un'azione di contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini, di difficile raggiungimento e contrasto con i normali strumenti normativi vigenti,

Vista la grande rapidità di mutazione ed evoluzione dei fenomeni in oggetto;

Considerato che, con sempre maggior frequenza, si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come la circolazione e sosta a torso nudo e/o in costume da bagno e l'occupazione di spiagge libere con ombreggianti diversi dagli ombrelloni;

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide di cani sul suolo pubblico, e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quelle dei bambini;

Preso atto, altresì, delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione dei cani privi di custodia in aree pubbliche;

Ritenuto che tali situazioni e comportamenti degenerativi del decoro urbano possano configurarsi in particolare negli spazi pubblici e nelle spiagge libere in occasione del periodo estivo che è di norma il periodo di maggiore afflusso turistico;

Tenuto conto, in proposito, delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini e turisti che lamentano situazioni che compromettono la normale vivibilità;

Sentito l'Assessore con delega alla Sicurezza e al Decoro Urbano, avv. Francesco Di Deco, qualificato promotore della presente ordinanza;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 672 c.p.;
- la legge 281/1991 e s.m.i.;
- l'Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute;
- la normativa regionale vigente in materia di animali di affezione;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

A tutela del decoro urbano e della decenza tipici del normale convivere civile nel perimetro urbano del Comune di Praia a Mare dal giorno di entrata in vigore della presente e fino al 31/10/2025:

1. Il DIVIETO ASSOLUTO di circolare ovvero sostare a torso nudo e/o in costume da bagno su tutto il territorio comunale eccetto sulle spiagge;
2. Il DIVIETO ASSOLUTO di installare, sulla spiaggia libera, sistemi ombreggianti diversi da ombrelloni di diametro massimo di 1,50 mt;
3. Il DIVIETO ASSOLUTO di accattonaggio e bivacco su tutto il territorio comunale;
4. Il DIVIETO ASSOLUTO di abbandono di qualsivoglia tipo di rifiuto su aree pubbliche;
5. Il DIVIETO ASSOLUTO di transito delle biciclette alimentate ad energia elettrica nelle aree diverse dai percorsi stradali e/o ciclopeditoni;
6. Il DIVIETO ASSOLUTO di abbandonare in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. A tal uopo è fatto obbligo ai conduttori di cani di raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta degli stessi, da esibirsi a richiesta del personale incaricato alla vigilanza. È vietato depositare gli escrementi canini nei cestini portarifiuti, utilizzando le strutture preposte al conferimento;
7. L'OBBLIGO ASSOLUTO di utilizzo del guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
8. Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati;
9. Il DIVIETO ASSOLUTO di opere di montaggio di strutture balneari con l'utilizzo di mezzi da lavoro (ruspe, cingolati, merlo e similari) o strumentazione rumorosa (trapani, martelli pneumatici, flash, ecc) nei giorni festivi e prefestivi;
10. Il DIVIETO ASSOLUTO di stazionamento di mezzi da lavoro (ruspe, cingolati, merlo e similari) sull'arenile nei giorni festivi e prefestivi.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

AVVISA

Le Forze di Polizia Statali e Locali sono incaricate di far osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Praia a Mare. Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e presso tutti gli stabilimenti balneari, pubblicizzazione sul sito internet dell'Ente;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Corpo Polizia Locale – Sede, alla Prefettura di Cosenza, alla Questura di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di Praia a Mare, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Scalea.

PRAIA A MARE, lì 09/04/2025

Il Sindaco

DE LORENZO ANTONINO